

## PROSPETTIVE DI UNA NORMA REGIONALE

La *ratio* di un Progetto di Legge regionale dovrebbe prevedere una articolazione delle modalità di intervento e degli istituti giuridici coerente alle diverse condizioni che caratterizzano le esigenze di tutela e sicurezza del lavoro, con riferimento all'attività svolta nei **cantieri, pubblici e privati**, nei quali si rilevano le maggiori criticità.

La Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle proprie competenze legislative, affronta questa problematica, mettendo a frutto le numerose esperienze positive di accordi e progetti che hanno coinvolto le istituzioni, le rappresentanze economiche e sociali, nonché gli organismi bilaterali. Tale impegno è nell'alveo dell'Accordo Stato-Regioni relativo al “Patto per la salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” e nel recente Testo Unico varato dallo scorso Governo (Documento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2008), al quale le Regioni hanno responsabilmente dato il proprio contributo con un approfondito lavoro.

**Il progetto di legge regionale potrebbe prevedere:**

- norme per la razionalizzazione dell'attività amministrativa, per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti sia a carico dei committenti che delle imprese esecutrici dei lavori attraverso sistemi informatici.

➤ **Norme prescrittive** che la Regione indicherà per i Regolamenti Urbanistici Edilizi dei Comuni relativi ai requisiti tecnici vincolanti che gli edifici devono soddisfare per meglio adempiere alle esigenze di sicurezza nell'esecuzione dei successivi interventi, in particolare manutentivi, qualora comportino lavorazioni particolarmente pericolose;

➤ **gli strumenti di incentivazione economica** a favore dei committenti che affidano i lavori ad imprese o altro soggetto esecutore dei lavori che svolgano la loro attività secondo principi di responsabilità sociale. Inoltre, si prevede incentivi a chi:

- prima dell'inizio dei lavori, abbiano sottoscritto con l'organismo paritetico presente sul territorio ove si svolgono gli stessi, un accordo con il quale si impegnano a consentire che il cantiere interessato sia soggetto a sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, secondo tempi e modalità definiti dal Comitato regionale di coordinamento di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- rispettino gli indici di congruità;
- abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla CCIAA corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle norme vigenti e adottino Codice antimafia;
- si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, riconosciuti dalla Regione;
- nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi si impegnino a sottoscrivere ed attuare i protocolli riconosciuti dalla Regione.
- adottino gli strumenti informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati.
- abbiano svolto una formazione secondo le modalità previste per il contratto di apprendistato per il n. di ore previsto dal d. lgs. 81/2008 secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale (nelle more di quanto previsto dallo stesso d. lgs. 81/2008).



Giunta Regionale  
Assessorato Programmazione e Sviluppo Territoriale.  
Cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione.



➤ Si potrebbe prevedere la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio e segnalazione (progetto REPAC e R3) anche attraverso l'integrazione delle banche dati esistenti, con funzioni finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento.